

Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 128-9035

Nuove indicazioni riguardanti il personale con funzioni di educatore professionale operante nei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali della regione Piemonte.

A relazione degli Assessori Ferrari, Saitta:

Premesso che:

- Il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502, successivamente modificato con D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 ha trasferito, con l'art. 6, c. 3, la formazione degli operatori sanitari non laureati nell'ambito dell'ordinamento universitario, e demandato al Ministro della Sanità l'individuazione, con apposito decreto, delle figure professionali sanitarie da formare e dei relativi profili. Venivano contestualmente soppressi i corsi previsti, in ambito sanitario, dal precedente ordinamento, garantendo il completamento degli studi agli studenti iscritti;
- con Decreto del Ministero della Sanità 8 ottobre 1998, n. 520", emanato ai sensi dell'art. 6, comma 3 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, viene istituita la figura e il relativo profilo professionale dell'Educatore Professionale (E.P.). Tale Decreto stabilisce che le Università provvedano alla formazione attraverso la Facoltà di Medicina e Chirurgia in collegamento con le Facoltà di Psicologia, Sociologia e Scienza dell'educazione;
- nel corso degli anni '90, a causa della consistente domanda di educatori professionali da parte dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari territoriali, la Regione Piemonte ha continuato ad attivare corsi di formazione in particolare per il comparto socio-assistenziale e, contestualmente, in considerazione dell'alto numero di operatori in servizio ancora privi di titolo professionale, ha attuato corsi di riqualificazione con riferimento alla Legge n. 845 del 21 dicembre 1978 "Legge quadro in materia di formazione professionale";
- a partire dall'anno accademico 1992/93, tra l'altro, l'Università di Torino, ha deciso autonomamente di attivare un Corso di laurea di durata quadriennale in Scienze dell'Educazione - indirizzo "Educatore Professionale extra-scolastico" - presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di laurea riconvertito in Laurea di 1° livello (triennale) a partire dall'anno accademico 2000-2001;
- il D.M. 4 agosto 2000 definisce la Classe di Laurea 18 come "classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione", precisando che "i laureati della classe svolgeranno attività di educatore professionale, educatore di comunità e nei servizi sociali";
- il D.M. 2 aprile 2001, inserisce, invece, l'educatore professionale all'interno della classe 2 "classe delle lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione", con riferimento al profilo professionale definito con il succitato D.M. 520/98. Per quanto riguarda l'E.P., pertanto, questa è la prima e unica fonte normativa attuativa dell'art. 6, c. 3 del D.Lgs. 502/92;
- con D.M. 27 luglio 2000 "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base", emanato ai sensi della L. 26 febbraio 1999, n. 42 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie", i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, c. 3, sono stati riconosciuti equipollenti al diploma universitario di Educatore Professionale di cui al D.M. n. 520/98;

➤ con la D.G.R. n. 34-1303 del 13/11/2000, vista la complessità della situazione, su iniziativa della Regione Piemonte, è stato istituito, un Gruppo di lavoro tecnico sulla figura dell'Educatore Professionale, con funzione consultiva, il cui lavoro è confluito in uno specifico Protocollo d'Intesa fra Regione Piemonte e le Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale, approvato con D.G.R. n. 67-6729 del 22/02/2002. Sulla base di tale Protocollo, in attuazione del D.M. 520/98 le succitate Università piemontesi hanno convenuto di attivare per gli Educatori Professionali, a partire dall'anno accademico 2002/2003, un Corso di laurea triennale è stato attivato presso le Università di Torino e del Piemonte Orientale come interfacoltà fra Medicina, Scienze della formazione e Psicologia (L-SNT2). Successivamente, a causa di intervenuti vincoli introdotti dalla normativa statale in materia universitaria, l'Università del Piemonte Orientale ha soppresso il Corso, a partire dall'anno accademico 2005-06;

➤ con la D.G.R. n. 30-3773 del 11 /09/2006 “L.R. 08/01/2004, n. 1 - Indicazioni in merito al personale operante nei servizi sociali della Regione Piemonte”, si prende atto, in via transitoria e a fini meramente ricognitivi, con riferimento al quadro normativo esistente, che le principali figure di operatori del settore dei servizi sociali sono le seguenti:

- a) assistenti sociali;
- b) educatori professionali;
- c) operatori socio-sanitari e assistenti domiciliari e dei servizi tutelari;
- d) animatori professionali socio-educativi;

➤ con la medesima Deliberazione, inoltre, si precisa, a titolo meramente ricognitivo, quali sono, ai sensi della normativa vigente, i titoli di studio rilasciati dai canali di formazione universitario e della formazione professionale utili per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alla figura dell'Educatore Professionale nel settore dei servizi sociali:

- a) diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o di educatore specializzato o altro titolo equipollente conseguito in esito a corsi biennali o triennali post-secondari, riconosciuti dalla Regione o rilasciati dall'Università (L. 845/78; D.M. 27 luglio 2000);
- b) laurea in scienze dell'educazione - indirizzo educatore professionale extrascolastico, indirizzo e curriculum Educatore Professionale (D.M. 11 febbraio 1991, D.M. 17 maggio 1996, D.M. 3 novembre 1999, n. 509);
- c) laurea di educatore professionale conseguita ai sensi del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520;

➤ con la D.G.R. n. 94-13034 del 30 dicembre 2009 “Indicazioni in merito al personale con funzioni di educatore professionale operante nei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali della Regione Piemonte” si stabilisce un percorso di studi “dedicato” per consentire l'acquisizione del titolo di Educatore Professionale ai sensi del D.M. 520/98 agli operatori con funzioni di Educatore Professionale in servizio in possesso di titoli di studio di formazione post secondaria diversi da esso, stante l'urgenza di risolvere le criticità riscontrate su tale figura nei servizi sanitari, e nel contempo si forniscono al territorio elementi di chiarezza rispetto alla situazione in essere;

➤ con nota prot. N.293/UC/SAN del 18/02/2009 avente come oggetto “Precisazioni sul profilo dell'Educatore professionale”, inviata alle AA.SS.RR. e ai Presidi Sanitari del Piemonte, l'Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità della Regione precisa che “tutti i corsi per la formazione al titolo di Educatore professionale previsti dal precedente ordinamento sono stati aboliti poiché in contrasto con la normativa quadro nazionale di riferimento che ha disposto la chiusura delle scuole regionali per le professioni socio-sanitarie... “e, di conseguenza, “ ...Non possono essere stipulate convenzioni con il Servizio Sanitario Regionale per tirocini ai corsi di formazione di educatore professionale organizzati da scuole regionali, cooperative, associazioni o consorzi, poiché in contrasto con il Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 e s.m.i., con il Decreto

del Ministero della Sanità 8 ottobre 1998, n. 520, con il Decreto del Ministero della Sanità del 27/07/2000.”;

- il D.P.C.M. 26 luglio 2011, per quanto concerne i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria, effettuato ai soli fini dell'esercizio professionale, sia in regime di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, dei titoli del pregresso ordinamento, ha escluso esplicitamente i titoli universitari rilasciati dalla Facoltà di Pedagogia/Scienze della Formazione per Educatore Professionale, conseguiti dopo l'entrata in vigore della L.42/1999, ossia il 17 marzo 1999;
- il D.M. 22 giugno 2016, modificando il sopracitato D.M. 27 luglio 2000, non ha ricompreso tra i titoli equipollenti al diploma universitario di Educatore Professionale gli attestati regionali di qualificazione e riqualificazione per Educatore Professionale, autorizzati con Delibera di Giunta della Regione Piemonte, conseguiti dopo l'entrata in vigore della L. 42/1999;
- con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, distinguendo le professioni educative da quelle a specifico indirizzo socio-sanitario, sono individuati gli Educatori Professionali socio-pedagogici, i Pedagogisti e gli Educatori Professionali socio-sanitari;
- i commi 594 - 595 dell'art. 1 della L. 205/2017 precisano che gli Educatori socio-pedagogici e i Pedagogisti agiscono nell'ambito educativo, formativo e pedagogico nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, limitatamente agli aspetti socio-educativi e che l'acquisizione della qualifica di Educatore Professionale socio-pedagogico è attribuita a coloro che sono in possesso di una Laurea della classe L-19 “Scienze dell'Educazione e della Formazione”;
- il comma 596 della suddetta Legge puntualizza che gli Educatori Professionali socio-sanitari restano disciplinati dal D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 come professione sanitaria essenzialmente rivolta all'area riabilitativa e all'area socio-sanitaria e acquisiscono la qualifica a seguito del rilascio del diploma di laurea della classe L/SNT2 “Professioni sanitarie della Riabilitazione”;
- la normativa transitoria prevista dalla Legge 205/2017, comma 597, stabilisce che coloro che non possiedono la formazione prevista dal legislatore per il conseguimento della qualifica di educatore Professionale socio-pedagogico e che, alla data di entrata in vigore della norma, 1° gennaio 2018, siano in un possesso di uno dei seguenti requisiti:
 1. essere in servizio presso una Pubblica Amministrazione a seguito di superamento di concorso pubblico per Educatore;
 2. svolgere l'attività di educatore da almeno tre anni, seppure non continuativi risultante da dichiarazione o autocertificazione come previsto dalla norma sopra richiamata;
 3. possedere un diploma di scuola o istituto magistrale rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002;

possono acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, organizzato dai Dipartimenti e dalle Facoltà di Scienze dell'Educazione e della Formazione delle Università, anche tramite attività di formazione a distanza, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della citata Legge;

- la Legge 205/2017 comma 598 stabilisce, inoltre, l'acquisizione della qualifica di Educatore socio-pedagogico da parte di coloro che al 1° gennaio 2018 (data di entrata in vigore della L. 205/2017), svolgano l'attività di Educatore con contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali indicati nel comma 594, ed abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno 20 anni ovvero abbiano un'età superiore ad anni 50 con un'anzianità di servizio di almeno 10 anni;
- la Legge n. 3 del 11 gennaio 2018 ha istituito l'Ordine professionale dei Tecnici di Radiologia Medica e delle professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione e ha individuato l'area delle professioni socio-sanitarie nel cui novero è stata compresa la figura dell'Educatore Professionale;
- con D.M. 13 marzo 2018 presso l'Ordine dei Tecnici sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione è istituito l'Albo della Professione Sanitaria di Educatore Professionale in cui sono tenuti ad iscriversi tutti gli Educatori Professionali socio-sanitari che operano in ambito sanitario, socio-sanitario o in possesso di un titolo equivalente o equipollente alla laurea abilitante ai sensi dell'art. 4 della Legge 42/1999;
- il comma 517 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) estende agli Educatori Professionali socio-pedagogici e al Pedagogista la possibilità di operare, negli stessi ambiti di cui al comma 594 della L. 205/2017, anche nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi;
- il comma 539 dello stesso articolo riconosce l'equipollenza al diploma universitario di Educatore Professionale socio-sanitario dei diplomi e degli attestati indicati nella tabella allegata al D.M. 22 giugno 2016, ottenuti in seguito ai corsi regionali o di formazione specifica iniziati tra il 1997 e il 2000 o, comunque, conseguiti entro il 2005;
- la medesima L. 145/2018, al comma 537, al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari, ha, infine, integrato con il comma 4 bis l'art. 4 della Legge 26 febbraio 1999, n. 42, prescrivendo che: "coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione";
- il comma 538 sancisce che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, con decreto del Ministro della salute sono istituiti i suddetti elenchi speciali.

Preso atto che con la L.145/2019 risulta sanata la situazione degli Educatori Professionali che hanno ottenuto i diplomi e gli attestati in seguito ai corsi regionali o di formazione specifica conseguiti entro il 2005;

preso atto che con D.G.R. n. 42-3366 del 11/07/2006 "L.R. 08/01/2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento". Approvazione delle linee guida riguardanti le attività formative per gli operatori dei servizi sociali finanziate tramite le Province con fondi regionali - Triennio 2006/2008.", quale atto di indirizzo regionale, la Regione Piemonte ha autorizzato il finanziamento e l'attivazione degli ultimi corsi di riqualificazione per Educatori professionali, di durata triennale, realizzati sulla base della D.C.R. n. 693-532 del 19/01/1988;

considerato che in Piemonte sono ancora molti gli operatori che hanno conseguito il titolo di Educatore Professionale ottenuto con i suddetti corsi di riqualifica professionale regionale, finanziati e sostenuti tra il 2006 e il 2012, e, comunque, conseguiti entro il 2012;

ritenuto necessario che, a causa dell'impossibilità di risolvere a livello regionale i problemi relativi al riconoscimento dei titoli equipollenti al diploma universitario di Educatore Professionale successivi all'anno 2005, la Regione Piemonte, come indicato nell'Ordine del Giorno consiliare n. 1459 del 22 gennaio 2019, si faccia carico di evidenziare nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni le problematiche sopra descritte invitando il Governo a provvedere in merito;

preso atto che la maggior parte degli Educatori Professionali è collocata nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, operando per lo più nei servizi per disabili e nei servizi per minori, in cui le funzioni socio-educative, pur intrecciandosi con quelle riabilitative, spesso prevalgono su queste ultime;

preso atto che l'Educatore Professionale è titolare di un "progetto educativo" che definisce il bisogno individuale della persona in carico, per cui la Struttura territoriale deve essere organizzata in modo tale da garantire l'adattabilità della risposta in relazione alla specificità delle situazioni da trattare;

ritenuto necessario, nelle more del completamento della revisione nazionale della figura dell'Educatore professionale e alla luce della normativa nazionale citata ed, in particolare, del comma 517 dell'art. 1 della L. 145/2018 che ha modificato il comma 594 della Legge 205/2017, al fine di assicurare la continuità di esercizio e il buon funzionamento delle funzioni socio-educative svolte nell'ambito delle Strutture e Servizi socio-sanitari e della salute territoriali, precisare che gli Educatori Professionali socio-pedagogici possono esercitare la loro professione, svolgendo funzioni in via esclusiva socio-educative, nell'ambito dei servizi socio-sanitari e della salute, concorrendo agli standard organizzativi delle figure professionali previsti dalle delibere regionali inerenti le Strutture e i Servizi socio-sanitari e sanitari territoriali;

ritenuto necessario prevedere che, per garantire la piena continuità e funzionalità dei servizi sanitari, nelle more dell'emanazione del Decreto del Ministro della Salute di cui al comma 538 dell'art. 1 della L. n. 145/2018, concernente l'istituzione degli elenchi speciali in esaurimento presso gli Ordini dei tecnici sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, gli Educatori Professionali che posseggono i requisiti di cui al comma 4 bis dell'art. 4 della L. 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dal comma 537 dell'art. 1 della L. n. 145/2018, possano continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di E.P., purché si iscrivano ai suddetti elenchi speciali entro il 31 dicembre 2019;

ritenuto, inoltre, necessario revocare, in autotutela, la D.G.R. n. 94-13034 del 30 dicembre 2009, in quanto le disposizioni ivi contenute contrastano con la normativa nazionale succitata.

Tutto ciò premesso;

visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421*";

visto il Decreto del Ministero della Sanità 8 ottobre 1998, n. 520 "*Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale*";

visto il D.M. 4 agosto 2000 "*Determinazione delle classi delle lauree universitarie*";

visto il D.M. 2 aprile 2001 “*Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie*” ;

visto il D.M. 27 luglio 2000 “*Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base*”;

visto il D.P.C.M. 26 luglio 2011 “*Criteri e modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n.42*”;

visto il D.M. 22 giugno 2016 “*Modifica del decreto 27 luglio 2000, recante “Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base*”;

vista la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” ;

vista la Legge n. 3 del 11 gennaio 2018 “*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del ministero della Salute*”;

visto il D.M. 13 marzo 2018 “*Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione*”;

vista la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”;

vista la D.G.R. n. 30-3773 del 11 /09/2006 “*L.R. 08/01/2004, n. 1 - Indicazioni in merito al personale operante nei servizi sociali della Regione Piemonte*”;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

la Giunta Regionale a voti unanimi,

delibera

di stabilire che:

- nelle more del completamento della revisione nazionale della figura dell’Educatore professionale e alla luce della normativa nazionale citata e, in particolare, del comma 517 dell’art. 1 della L. 145/2018, che ha modificato il comma 594 della Legge 205/2017, al fine di assicurare la continuità di esercizio e il buon funzionamento delle funzioni socio educative svolte nell’ambito delle Strutture e Servizi socio-sanitari e della salute territoriali, gli Educatori Professionali socio-pedagogici possano esercitare la loro professione, svolgendo in via esclusiva funzioni socio-educative, nell’ambito dei servizi socio-sanitari e della salute concorrendo agli standard

organizzativi delle figure professionali previsti dalle delibere regionali inerenti le Strutture e i Servizi socio-sanitari e sanitari territoriali;

- per garantire la piena continuità e funzionalità dei servizi sanitari, nelle more dell'emanazione del Decreto del Ministro della Salute di cui al comma 538 dell'art. 1 della L. n. 145/2018, concernente l'istituzione degli elenchi speciali in esaurimento presso gli Ordini dei tecnici sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, gli Educatori Professionali che posseggono i requisiti di cui al comma 4 bis dell'art. 4 della L. 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dal comma 537 dell'art. 1 della L. n. 145/2018, possano continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di E.P., purché si iscrivano ai suddetti elenchi speciali entro il 31 dicembre 2019.
- la D.G.R. n. 94-13034 del 30 dicembre 2009 “Indicazioni in merito al personale con funzioni di educatore professionale operante nei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali della Regione Piemonte” sia revocata;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

(omissis)